

## **LA LEGGE CASATI**

**La Legge porta il nome del conte Gabrio Casati ministro per la Pubblica Istruzione del Regno di Sardegna. Redatta nel giro di quattro mesi, viene emanata il 13 novembre 1859 da Vittorio Emanuele II sulla base degli ampi poteri concessi al governo nel pieno della seconda guerra di indipendenza e poco prima delle annessioni.**

**La Legge rispecchia la realtà scolastica piemontese e lombarda, ma dopo la proclamazione del Regno d'Italia (1861) viene estesa all'intero Paese. La riforma tende a configurare un sistema intermedio tra quello inglese (nessuna ingerenza dello Stato), e quello belga (ampia concorrenza degli istituti privati), come quello dei paesi della Germania (lo Stato gestisce l'istruzione, ma consente la presenza delle scuole private),**

## La legge 3725/1859

### Istruzione superiore

- indirizza “la gioventù nelle carriere pubbliche e private”
- si articola in cinque facoltà: teologia, legge, medicina, scienze fisiche-matematiche-naturali, lettere e filosofia.

### Istruzione secondaria classica

- forma negli studi letterario - filosofici che aprono all'università.
- è divisa in due gradi: ginnasi di 5 anni e licei di 3 anni

## **Istruzione tecnica**

- fornisce la cultura generale e speciale utile per le carriere nel “pubblico servizio”, nelle industrie, nel commercio e nella agricoltura
- è divisa in due gradi: scuole tecniche di 3 anni e istituti tecnici di 3 anni

## **Istruzione elementare**

- è impartita gratuitamente in tutti i comuni
- è divisa in due gradi: inferiore (2 anni, obbligatori); superiore (2 anni)

### **Istruzione religiosa**

- L'educazione religiosa è obbligatoria nella scuola elementare, Nelle scuole secondarie di indirizzo classico e tecnico è curata da un “direttore spirituale”. È previsto l'esonero su richiesta dei genitori.

## **TITOLO II**

### ***Dell'istruzione superiore***

Le norme relative all'Università costituiscono significativamente il cuore della legge.

All'istruzione superiore viene assegnato il fine di “indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sia pubbliche che private”. Le facoltà sono cinque: Teologia, Legge, Medicina, Scienze fisiche, matematiche e naturali, Lettere e Filosofia.

## **TITOLO III**

### ***Dell'istruzione secondaria classica***

“L'istruzione secondaria ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studi mediante i quali si acquista una cultura letteraria e filosofica che apre l'adito agli studi speciali che menano al conseguimento dei gradi accademici nelle Università dello Stato”.

L'istruzione secondaria è divisa in due gradi:

**I grado:** Ginnasi di 5 anni istituiti in tutti i capoluoghi di provincia o di circondario e affidati ai Comuni;

insegnamenti: lingua italiana, lingua latina, lingua greca, istituzioni letterarie, aritmetica, geografia, storia, nozioni di antichità latine e greche;

**II grado:** Licei di 3 anni istituiti almeno in ogni provincia, a carico dello Stato tranne che per i locali di competenza comunale;

insegnamenti: filosofia, matematica, fisica e chimica, letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca, storia, storia naturale. I professori, distinti in titolari e reggenti, sono nominati dal Re previo concorso. L'istruzione religiosa è affidata a un direttore spirituale nominato dal Ministro

## **Titolo IV**

### ***Dell'istruzione tecnica***

“L'istruzione tecnica ha per fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci e alla condotta delle cose agrarie, la conveniente cultura generale e speciale”

**L'istruzione tecnica è divisa in due gradi:**

**I grado: Scuole tecniche di 3 anni**

istituite in tutti i capoluoghi di Provincia a cura dei Comuni; lo Stato concorrerà per la metà delle spese degli stipendi di circondario; le scuole sono affidate ai Comuni;

insegnamenti: lingua italiana, lingua francese, aritmetica e contabilità, algebra e geometria, disegno, calligrafia, geografia e storia, storia naturale e fisico chimica, nozioni intorno ai doveri ed ai diritti dei cittadini.

**Il grado: Istituti tecnici di 3 anni istituiti nelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale; affidati alle Province; lo Stato concorre per la metà delle spese degli stipendi;**

**insegnamenti: letteratura italiana, storia e geografia, lingue inglese e tedesca, diritto amministrativo e commerciale, economia pubblica, la materia commerciale, aritmetica sociale, chimica, fisica e meccanica elementare, algebra geometria piana e solida e trigonometria rettilinea, disegno e elementi di geometria descrittiva, agronomia e storia naturale;**

**gli istituti sono divisi in sezioni; il numero di queste sezioni viene determinato secondo le condizioni economiche delle Province.**

## **Titolo V**

### ***Dell'istruzione elementare***

**Essa è divisa in due gradi:**

#### **Grado inferiore di 2 anni**

**viene istituito in ogni Comune. La frequenza è obbligatoria e gratuita per quanti non ricorrano all'istruzione "paterna". L'iscrizione è a 6 anni compiuti. Il numero degli allievi per classe può oscillare tra 70 e 100.**

**Insegnamenti: religione, lettura, scrittura, aritmetica elementare, lingua italiana, nozioni elementari sul sistema metrico.**

#### **Grado superiore di 2 anni**

**Viene istituito in tutte le città in cui già esistono istituti di istruzione pubblica e in tutti i Comuni di oltre 4000 abitanti.**

**Insegnamenti: oltre le materie del grado inferiore, regole della composizione, calligrafia, tenuta dei libri, geografia elementare, esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili agli usi ordinari della vita. Per i soli bambini geometria e disegno, per le sole bambine lavori donneschi.**

**I maestri devono essere muniti di una patente di idoneità ottenuta per esame e di un attestato di moralità rilasciato dal Sindaco**


## Capo V

### *Delle scuole normali*

La durata è di 3 anni.

Dopo 2 anni di corso gli allievi possono abilitarsi per la patente del corso elementare inferiore. L'iscrizione è prevista a 16 anni per i ragazzi, a 15 per le ragazze.

*Schema della legge Casati*



- 1. La riforma rappresenta il punto più elevato dello sforzo organizzativo profuso dal Regno piemontese**
- 2. È il primo tentativo vero e proprio di onorare la famosa frase di Massimo D'Azeglio: "L'Italia è fatta, facciamo gli italiani"**
- 3. Controverso fu il rapporto tra affermazioni di principio e attuazione concreta**
- 4. Adotta un sistema di istruzione che si ispira al modello del centralismo napoleonico**
- 5. Punta sull'Università e sui Licei classici per la formazione della classe dirigente**
- 6. Istituisce un'Istruzione tecnica per la formazione dei quadri intermedi**
- 7. Prevede un'istruzione elementare pensata come semplice alfabetizzazione primaria del popolo.**
- 8. L'obbligo scolastico dei primi due anni può essere assolto dai genitori anche attraverso la cosiddetta "scuola paterna"**
- 9. La formazione precedente alle elementari, pur da tempo diffusa come risposta a una reale esigenza - quali ad esempio gli "asili rurali", *rimane però riservata a iniziative meritorie, ma spesso di carattere privato e filantropico***

# La legge Coppino

## Il contesto

Dopo la “rivoluzione parlamentare” del 1876, con l’avvento al potere della “sinistra storica” si avvia nel Paese il processo di ammodernamento della struttura. Sempre di più, vengono al pettine e variamente si intrecciano le tre grandi questioni del nuovo Stato unitario: quella sociale, quella meridionale e quella romana.

Durante i governi della “destra storica”, nonostante gli esiti dell’inchiesta parlamentare del 1864, varie proposte di legge per rendere effettivo l’obbligo erano state respinte.

*Il leader della “sinistra storica” Agostino Depretis afferma di voler attuare in modo finalmente concreto i principi dell’obbligatorietà e della gratuità della formazione iniziale.*

## La Legge 3961/1877

***Michele Coppino ministro della Pubblica Istruzione nel primo e nel secondo ministero Depretis prepara in pochi mesi un disegno di legge sull'obbligatorietà dell'istruzione elementare inferiore fino al nono anno di età. Anche grazie a un terreno in qualche modo preparato dal precedente progetto Correnti, l'iter parlamentare è molto rapido e la legge viene approvata il 15 luglio 1877, subito accompagnata da iniziative (monte pensioni, aumento di un decimo degli stipendi) in favore degli insegnanti.***

**L'obbligo rimane limitato al corso elementare inferiore. Si precisa però che esso “dura fino a nove anni”. Si legittima così la prassi da tempo invalsa che il corso elementare inferiore si svolge in tre anni. I genitori assicurano l'istruzione ai figli o per mezzo di scuole private o con l'insegnamento in famiglia o inviandoli alle scuole comunali. I genitori che non dichiarano all'ufficio municipale le modalità dell'istruzione dei figli incorrono in una ammenda. L'insegnamento religioso, sostituito dalle “prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino”, diviene facoltativo a richiesta delle famiglie**

## Sintesi dell'articolato della Legge Coppino

### Articolo 1

I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o con l'insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.

L'istruzione privata si prova davanti all'autorità municipale, colla presentazione al sindaco del registro della scuola, e la paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustificino i mezzi dell'insegnamento.

L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani, e degli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli Istituti di beneficenza, spetta ai direttori degli istituti medesimi: quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'istituto.

### Articolo 2

L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico; può cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento fallisce l'obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti.

### Articolo 3

Il sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.

I genitori o coloro che hanno l'obbligo, di cui all'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente la prescrizione della presente legge saranno ammoniti dal sindaco ed eccitati a compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale, o non giustificino con l'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda stabilita nel successivo articolo 4.

Le persone, di cui all'articolo 1, fino a che dura l'inosservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente legge, non potranno ottenere sussidi o stipendi, né sui bilanci dei comuni, né su quelli delle province e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardato all'assistenza sanitaria, né potranno ottenere il porto d'armi.

1. La legge Coppino rimane largamente inoperante. Già in sede di Regolamento attuativo le sanzioni vengono ridimensionate
2. La scuola elementare “comunale” viene frequentata con grandissime difficoltà dalle masse popolari ed è ignorata dai figli dell'*élite che preferiscono l'istruzione privata o "paterna"*
3. La Legge in ogni caso costituisce un passo in avanti significativo. Innalza l'obbligo scolastico a tre anni, fissa il principio di una sanzione per gli evasori, instaura il controllo statale sulle nomine dei maestri.
4. Sollecita i Comuni a riservare nei bilanci i fondi necessari per garantire l'istruzione nel corso inferiore, producendo un aumento del numero delle scuole.

# L'età giolittiana

## Il contesto

La crescita economica (grande industria, primo *boom dei consumi*), *lo sviluppo della democrazia* (neutralità del Governo nei conflitti sociali, emergere di nuovi ceti, radicamento di partiti, sindacati e leghe), il decollo del dibattito culturale (diffondersi delle riviste).

Il compromesso giolittiano: “conservare innovando” (Croce). Imprenditori del Nord e socialisti riformisti: l’“Italiotta di Giolitti e di Turati” (Volpe) e la “quistione meridionale” (Gramsci). Il modernismo cattolico (Bonaiuti e Murri). L’opposizione di destra (D’Annunzio, i Vociani: Papini, Prezzolini, i nazionalisti: Corradini) e di sinistra (Salvemini, Sorel, Mussolini). Il “*Ministro della malavita*” (Salvemini) e il “*Ministro della buona vita*” (Ansaldo). Il Patto Gentiloni.

La “rivelazione” della Grande guerra.

## **1. I “Provvedimenti Orlando” (Legge 8 luglio 1904, n. 407): il “corso popolare”**

**L’obbligo viene innalzato a 12 anni, istituendo nei Comuni con più di 4000 abitanti (1164 su 8000) una “scuola popolare” obbligatoria formata da due classi postelementari, la V e la VI, con orario ridotto da 4 a 3 ore giornaliere. Chi intende proseguire gli studi secondari deve invece sostenere, compiuta la IV elementare, un esame di maturità.**

**La legge ha un volto contraddittorio. Essa si presenta come un ampliamento dell’istruzione primaria, ma persegue l’obiettivo di attutire la pressione sulle “scuole tecniche”.**

**La legge Orlando aggiunge una sola classe all’istruzione elementare, abbassandone il complessivo livello (riduzione dell’orario); non fa diminuire le iscrizioni alla scuola tecnica, che anzi aumentano notevolmente. I Provvedimenti Orlando prevedono scuole serali e festive per analfabeti, nonché miglioramenti economici per i maestri.**

## **2. La legge Daneo-Credaro (4 giugno 1911, n. 487): l'avocazione allo Stato della scuola elementare**

**Elaborata dal ministro Daneo, diventa legge, con notevoli modifiche rispetto al progetto** originario, con il suo successore Credaro. Essa prevede il passaggio dai Comuni allo Stato della scuola elementare, ma limitatamente ai centri non capoluogo.

**Nella legge Daneo-Credaro si esprime un forte impulso all'espansione sistematica dell'istruzione** elementare nel Paese.

**Le scuole divenute statali sono amministrate dal rinnovato Consiglio scolastico provinciale.**

**La legge prevede l'affidamento ai Patronati scolastici degli asili infantili, l'organizzazione di corsi per emigranti, il riordinamento delle scuole rurali e per analfabeti, nonché dei corsi popolari.**

Vengono previsti anche stanziamenti per l'edilizia scolastica.

## ***I maestri***

**A cavallo del nuovo secolo lo sviluppo delle scuole normali inizia a dare i suoi frutti: cresce il numero dei maestri (e delle maestre: nel 1901 37.263 rispetto a 19.170 maestri) e cominciano a nascere le prime organizzazioni di carattere sindacale e professionale. Le specifiche caratteristiche sociali (provenienza popolare o piccolo borghese) e culturali (ruolo di educatori) contribuiscono a delineare una figura di lavoratore che si colloca su un piano più elevato rispetto al semplice impiegato pubblico, anche se di fatto gli stipendi sono inferiori a quelli dei bidelli.**

**L'associazionismo magistrale mantiene però un carattere distinto dal sindacalismo operaio. Nasce prima su basi locali, con l'organizzazione di società di mutuo soccorso, per migliorare la preparazione dei maestri. Ben presto queste società assumono la tutela degli interessi della categoria nei confronti delle autorità comunali.**

**Si costituisce così l'Unione magistrale nazionale, che nel 1901 vanta già 30.200 iscritti. Il primo presidente è un futuro ministro dell'istruzione, il radicale Luigi Credaro. L'iniziativa svolta dall'associazione nel Paese, nelle scuole e nel Parlamento dà i suoi frutti. Nel 1903 viene approvata la legge Nasi che, definendo lo stato giuridico dei maestri, tende a sottrarli all'arbitrio degli amministratori locali. Nel medesimo anno su proposta dello stesso Nasi viene approvata la riforma del "Monte pensioni".**

**Il successo ottenuto spinge l'Unione su posizioni più radicali tese non solo allo sviluppo della scuola elementare, ma anche alla sua laicità. I maestri cattolici si sentono allora meno rappresentati. La difesa del progetto di statalizzazione della scuola elementare da parte dell'Unione allontana i maestri cattolici che fondano nel 1906 l'Associazione Niccolò Tommaseo. Dopo l'approvazione nel 1911 della legge Daneo-Credaro, si approfondiscono le divisioni interne e inizia la crisi dell'associazione.**

## *I professori*

Rispetto ai maestri la condizione degli insegnanti secondari appare privilegiata: i professori sono funzionari pubblici, dotati quindi di maggiore stabilità. Gli stipendi sono tuttavia inferiori a quelli degli impiegati statali con pari titolo di studio. Il confronto è in ogni caso difficile poiché la categoria è spezzettata in 10 gradi e 29 classi. Il rinnovamento della formazione, da più parti auspicato, non si realizza. La scuola superiore di pedagogia istituita nel Piemonte fallisce: i professori pensano che “i marchingegni pedagogici” siano buoni solo per i maestri.

La svolta politica in senso liberale degli inizi del '900 fa breccia nelle tradizionali remore degli insegnanti a innescare azioni rivendicative. Una minoranza di orientamento democratico e socialista dà tuttavia voce alla sofferenza della categoria: nasce così nel 1901 la Federazione Nazionale Insegnanti Scuola Media.

La presenza di personalità di grande spicco come Salvemini e Kirner, spinge la lotta dei professori su posizioni più radicali. La legge Boselli del 1906 sullo stato giuridico dei docenti stabilisce il principio dell'obbligo del concorso per l'ammissione all'insegnamento e introduce garanzie in materia di trasferimenti.

Il dibattito interno alla Federazione investe anche problemi di carattere generale (si pensi alla questione della scuola media unica), contribuendo a richiamare l'attenzione dell'opinione più avvertita sulla scuola.

Venuti meno gli obiettivi unificanti comincia però un lento declino che si accentua con l'avvicinarsi della guerra. La FINISM si schiera a favore dell'interventismo democratico, mettendo in crisi alcuni valori come il pacifismo e l'umanitarismo, che erano stati componenti fondamentali dell'atteggiamento precedente dell'associazione.

- 1. L'età giolittiana rappresenta per la scuola una svolta fondamentale: la graduale affermazione della democrazia determina un forte sviluppo della scolarizzazione secondaria, soprattutto nelle scuole tecniche, e un rinnovarsi della ricerca pedagogica.**
- 2. Gli scarsi finanziamenti, inadeguati all'entità del fenomeno, porta i governi ad affrontarlo con provvedimenti contraddittori, e talvolta con provvedimenti che rimandano la soluzione del problema.**
- 3. Disposizioni legislative tentano di risolvere il disagio socio-economico dei maestri, ma senza esiti positivi: nascono e si diffondono le associazioni degli insegnanti.**
- 4. La legge Orlando eleva l'obbligo scolastico con corsi popolari, tuttavia, mentre tenta inutilmente con essi di attutire l'impatto sulle scuole tecniche, finisce per abbassare ancora il livello della formazione primaria.**
- 5. La legge Daneo-Credaro avoca allo Stato le scuole elementari, in un contesto segnato ancora da forti limitazioni e contraddizioni all'interno della compagine sociale ed economica del paese.**
- 6 di fatto si assiste all'incapacità di rispondere agli inediti nodi di una democrazia crescente che pone le premesse della crisi della democrazia stessa.**

# La riforma Gentile

## Il contesto

**1917: rivoluzione russa**

**1918 : fine della I guerra mondiale**

**1919: trattato di Versailles, repubblica di Weimar e l'avventura dannunziana a Fiume. Don Sturzo e l'appello ai "liberi e forti": nasce il Partito popolare italiano. Mussolini fonda i "Fasci di combattimento". Prime elezioni a suffragio universale maschile: forte affermazione di socialisti e popolari, sconfitta del movimento mussoliniano.**

**1920-1921: occupazione delle fabbriche, ultimo governo Giolitti, Congresso di Livorno, scissione socialista e nascita del Partito comunista. Nuove elezioni politiche: i fascisti entrano in Parlamento. Nascita del Partito nazionale fascista. Rottura del Patto di pacificazione tra socialisti e fascisti**

**1922: fallimento dello sciopero generale legalitario, marcia su Roma, incarico di Vittorio Emanuele III a Mussolini che forma il nuovo governo**

**1924: il "listone" e il successo del Partito Nazionale Fascista alle elezioni. Il delitto Matteotti e l'Aventino parlamentare**

**1925: discorso del 3 gennaio: il fascismo verso il regime**

**La riforma Gentile viene varata a circa un anno dalla marcia su Roma, il fascismo non è ancora divenuto regime cosa che accadrà dopo il delitto Matteotti (10 giugno 1924).**

**La riforma si attua in una situazione segnata ancora dal rispetto formale delle norme dello Statuto Albertino e del sistema parlamentare.**

**La nascita della riforma Gentile non può essere ricondotta esclusivamente all'affermazione del fascismo.**

**Le radici ideologiche e culturali della riforma affondano nel terreno del liberalismo e del neoidealismo italiani.**

**Benedetto Croce, ministro della P. I. nell'ultimo governo Giolitti (1920-21), non era riuscito a portare a termine la riforma scolastica. Il suo progetto viene rielaborato, esteso e poi condotto in porto da Giovanni Gentile, ministro della P. I. nel primo governo Mussolini (1922).**

**Con l'avvento del fascismo lo slogan "poche scuole ma scuole", che Croce, Gentile e Salvemini avevano già lanciato prima della guerra, trova il clima adatto per una sua rapida applicazione.**

## ***La formazione della classe dirigente***

**Il problema, presente sin dalla nascita dello Stato unitario nella riforma Casati, si ripropone nel peculiare contesto del primo dopoguerra. Lo *shock del conflitto*, il *conseguente scompaginamento sociale*, la *sconfitta del “biennio rosso”*, la crisi dei partiti postrisorgimentali, l’avvento del fascismo pongono ora le premesse per ridiscutere i nodi della formazione della classe dirigente.**

**La fonte giuridica della riforma di Gentile è la legge del 3 dicembre 1922 che conferisce una “Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione”. In forza di questa delega legislativa - che consente di evitare la discussione parlamentare - Giovanni Gentile (ministro dal 31 ottobre 1922 al 1° luglio 1924) emana tra il maggio e l'ottobre del 1923 tre regi decreti che rivedono incisivamente l'intero ordinamento dell'istruzione: con il R.D. 1054 del 6 maggio 1923 la scuola media di 1° e 2° grado, con il R.D. 2012 del 30 settembre 1923 l'università, con il R.D. 2185 del 1° ottobre 1923 la scuola elementare. Altri due R.D. riformano l'amministrazione centrale e periferica della P.I.**

## L'istruzione elementare

- si distingue in tre gradi: preparatorio (3 anni), inferiore (3 anni), superiore (2 anni).
- Le classi oltre la 5a prendono il nome di “classi integrative di avviamento professionale”.
- “A fondamento e coronamento dell'istruzione elementare è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica”. Le famiglie possono chiedere l'esonero, dichiarando di provvedervi personalmente.
- Esami annuali e Certificazioni: di promozione, di studi elementari inferiori (dopo la 3a), di compimento (dopo la 5a), di adempimento dell'obbligo e di idoneità al lavoro dopo le 3 classi integrative di avviamento professionale.

## L'istruzione media

- Sono istituti medi di 1° grado: scuola complementare, ginnasio, corso inferiore dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale. - Sono istituti medi di 2° grado: liceo, corso superiore dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, liceo scientifico e liceo femminile.
- I professori sono nominati attraverso concorsi per titoli ed esami. I presidi sono scelti dal ministro tra i professori ordinari con almeno 4 anni di servizio. Dalla scelta sono escluse le donne.
- Presidi e professori vanno in pensione a 70 anni.

## L'istruzione complementare

- “Fa seguito a quella elementare e la compie”. Dura 3 anni

## L'istruzione classica

- “Ha per fine di preparare alle Università ed agli Istituti superiori”. È di due gradi: ginnasi e licei.

- Il ginnasio è di 5 anni: 3 di corso inferiore, 2 di corso superiore.

*Materie del ginnasio inferiore: italiano, latino, storia e geografia, matematica, una lingua straniera dal secondo anno.*

*Materie del ginnasio superiore: italiano, latino, greco, storia e geografia, matematica, lingua straniera.*

- Il liceo è di 3 anni.

*Materie del liceo classico: lettere italiane, latine e greche, filosofia, storia ed economia politica, matematica e fisica, scienze naturali, chimica e geografia, storia dell'arte.*

## **L'istruzione tecnica**

- **“Ha per fine di preparare ad alcune professioni”.**
- **L'istituto tecnico è di 8 anni. Nei 4 anni del corso inferiore è previsto anche l'insegnamento del latino; i 4 anni del corso superiore si articolano in due Sezioni (indirizzi): commercio e ragioneria, agrimensura. La prima Sezione prepara “all'esercizio di uffici amministrativi e commerciali”, la seconda “prepara alla professione di geometra”.**
- **Le materie comuni alle due Sezioni sono: lettere italiane e storia, matematica e fisica, scienze naturali e geografia.**

## **L'istruzione magistrale**

- **“Ha per fine di preparare” i maestri. L'istituto magistrale è di 7 anni.**
- **I primi 4 costituiscono il corso inferiore, gli altri 3 quello superiore. Nel corso inferiore le materie di insegnamento sono: italiano, latino (dal 2° anno), storia e geografia, matematica, lingua straniera, disegno, musica e canto corale, strumento musicale. In quello superiore: lettere italiane, lettere latine e storia, filosofia e pedagogia, matematica e fisica, scienze naturali, geografia ed igiene, disegno, musica e canto corale, strumento musicale.**

## I licei scientifici

- **“Hanno per fine di approfondire l’istruzione dei giovani che aspirino agli studi universitari nelle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia”.** La durata del corso, senza primo grado specifico, è di 4 anni.
- **Le materie sono: lettere italiane e latine, storia, filosofia ed economia politica, matematica e fisica, scienze naturali, chimica e geografia, lingua e letteratura straniera, disegno.**

## I licei femminili

- **“Hanno per fine di impartire un complemento di cultura generale alle giovanette che non aspirino agli studi superiori”.** La durata del corso è di 3 anni.
- **Materie: lettere italiane e latine, storia e geografia, filosofia, diritto ed economia, 2 lingue straniere (1 facoltativa), storia dell’arte, disegno, economia domestica, musica e canto, strumento musicale, Danza.**

- **Gli esami sono di ammissione, idoneità, promozione, licenza, abilitazione e maturità.**
- **Ammissione: alla 1a classe delle scuole medie di 1° e di 2° grado e alla 4a ginnasio. Chi intende** iscriversi al liceo scientifico o femminile deve aver superato un corso medio di 1° grado o aver conseguito l'ammissione a una media di 1° grado almeno 4 anni prima.
- **Idoneità: prevista per gli alunni provenienti da scuola pareggiata o paterna che vogliono accedere a** classi per le quali non è necessario l'esame di ammissione.
- **Licenza: al termine della scuola complementare e del liceo femminile.**
- **Abilitazione: al termine degli Istituti magistrali e tecnici.**
- **Maturità: per l'accesso alle Università e agli Istituti superiori (escluso Magistero).**
- **Promozione: in tutti gli altri casi (pagelle bimestrali, scrutinio finale, rinvio alla sessione autunnale con due insufficienze).**

- 1. La riforma Gentile, lungi dal rappresentare una semplice operazione di ingegneria scolastica, mira a ridefinire le finalità della scuola e il suo ruolo nella società, secondo una visione certo elitaria, ma non per questo riconducibile all'ideologia fascista, se non per un drastico rafforzamento dell'intero ordinamento gerarchico.**
  - 2. Nella Riforma vive la consapevolezza del pensiero liberale e liberista che l'assetto costruito dalla borghesia sia quello *naturale: destinato a essere tutelato come la società storicamente compiuta*. Le "poche scuole ma scuole" sono quelle destinate alla formazione della "classe dirigente" di una tale società.**
  - 3. L'ordinamento gentiliano tende a consolidare il funzionamento dell'assetto sociale esistente attraverso alcune mirate soluzioni "tecniche": la forte divaricazione degli indirizzi scolastici e la precocità altrettanto forte delle scelte degli allievi.**
  - 4. L'educazione religiosa torna a essere obbligatoria nelle elementari. Gentile si scontra sia con i sostenitori del principio della laicità dell'istruzione, sia con gli ambienti più motivati cattolicesimo.**
- Gentile ritiene che il fanciullo, incapace di elevarsi alla concezione filosofica del mondo, vada iniziato a una visione religiosa di esso: la religione diviene una filosofia inferiore adatta ai bambini e alle masse. Polemizzerà, dopo il Concordato del '29, con l'estensione dell'IRC ai corsi superiori.**
- 5. Il fascismo cercò - prima con la sua strategia dei "ritocchi", poi con la "Carta della Scuola" (rimasta quasi del tutto inattuata) - di adeguare la Riforma alle proprie esigenze socio-politiche senza per questo riuscire a modificarne l'impianto generale.**

Il 19 gennaio 1939 Giuseppe Bottai, ministro dell'educazione Nazionale, fa approvare dal Consiglio nazionale del fascismo la "Carta della Scuola", che mira a essere la "riforma della riforma Gentile".

Si passa ad una visione compiutamente populista e fascista del rapporto tra scuola e società, una società non più solo contadina, ma ormai segnata da precise spinte di modernizzazione.

La "Carta della scuola" prevedeva:

- una **scuola artigiana** triennale priva di sbocchi per le realtà periferiche e rurali;
- una **scuola professionale** triennale con possibile accesso a una scuola tecnica biennale priva di ulteriori sbocchi;
- una **scuola media** di durata triennale con lo studio del **latino** per l'accesso ai licei classico, scientifico e artistico, nonché all'istituto magistrale e tecnico-commerciale, indirizzi tutti quinquennali e tutti variamente aperti all'università. Restavano quadriennali altri istituti tecnici (agrario, industriale, geometri e nautico).

Lo scoppio di lì a poco della **II guerra mondiale ne impedisce l'attuazione**, sicché la "Carta" resta soprattutto un **documento storico** su quella che sarebbe stata la politica scolastica del regime qualora esso non fosse caduto.

Dell'intero impianto vide la luce nel **1940 solo la scuola media**, definita "unica", anche se in realtà lasciava ancora fuori la scuola professionale e artigiana.

## **Scuola, società e Costituzione (1948)**

### ***Articolo 3***

**Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.**

**È compito della Repubblica rinnovare gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.**

### ***Articolo 5***

**La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento**

### ***Articolo 33***

**L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.**

**La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.**

**Enti e privati hanno diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.**

**La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello di alunni delle scuole statali.**

**È prescritto un esame di stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.**

**Le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.**

## **Articolo 34**

**La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.**

**La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso.**

- 1. La Costituente: fertile terreno di dibattito sulla scuola. I protagonisti: Moro, Dossetti, La Pira per la Democrazia cristiana; Togliatti, Marchesi per il Partito comunista; Lombardi per i socialisti; Bobbio, Calamandrei, Calogero, Codignola per azionisti e repubblicani**
- 2. Gli esiti: una scuola aperta a tutti, obbligatoria e gratuita per almeno 8 anni; libertà di insegnamento; diritto di istituire scuole private senza oneri per lo Stato; accesso ai gradi più alti degli studi per i meritevoli anche se privi mezzi**
- 3. L'articolo 7: i Patti Lateranensi (1929) sono accolti nella carta fondamentale per cui acquisisce dignità costituzionale (fino alla revisione del 1984) il principio della istruzione religiosa quale "fondamento e coronamento" della educazione scolastica**

## GLI ANNI "50"

**"a ciascuno la *sua scuola*, a tutti la *scuola*", una *media "unitaria e articolata"* in 4 rami: il classico, che avrebbe orientato verso i licei, il tecnico, propedeutico all'istruzione tecnica, il professionale a quella professionale, il normale destinato a proseguire per un triennio l'istruzione elementare. Ostilità incontra soprattutto quest'ultimo ramo. Esso suscita non solo "liti in famiglia" tra le organizzazioni cattoliche dei maestri (AIMC) e dei professori (UCIIM), ma pure le opposizioni delle organizzazioni laiche contro un segmento formativo visto come una "scuola dei poveri"**

**Nel 1955 il ministro Ermini emana i nuovi programmi per la scuola elementare, che mentre ribadiscono le esigenze didattiche delle pedagogie attivistiche, si ispirano ai principi dello spiritualismo cattolico**

**Successivamente il ministro Medici ripresenta l'ipotesi di una scuola media divisa in quattro sezioni: umanistica, tecnica, artistica, normale. Il Consiglio Superiore (1959) respinge però il progetto. Nel gennaio 1960 viene presentato un secondo progetto Medici: dopo il primo anno comune si sarebbe scelto fra latino, osservazioni scientifiche o artistiche; la scuola normale sarebbe rimasta ancora per un decennio di transizione, come scuola affidata ai maestri**

**Il ministro Bosco nel 1960 presenta ulteriori emendamenti: sarebbe rimasta al secondo anno l'opzione fra latino e applicazioni tecniche, che però non sarebbero state materie d'esame.**

**Nell'anno scolastico 1960-61 si avvia la sperimentazione di 304 classi di scuola media unificata**

1. Il fallimento della politica scolastica negli anni '50 si deve non solo alla durezza e alle priorità della ricostruzione, ma anche alle rigide contrapposizioni tra “intransigentismi” cattolici e “laicismi” postrisorgimentali. Tutto ciò impedisce di dare effettiva attuazione ai principi innovatori della Carta costituzionale.
2. Alla vigilia della stagione del centro-sinistra l'Italia del *boom economico, del decollo televisivo e dell'incipiente consumismo* opulento si ritrova con una scuola invecchiata e incapace di entrare in reale sintonia con il Paese che cambia.

## **La Scuola media unica**

### **Il contesto**

**1962 – 1967**

- L'esperienza del centro-sinistra; sviluppo e crisi: Aldo Moro, Pietro Nenni, Giuseppe Saragat, Ugo La Malfa
- Crescita e radicamento della democrazia
- Gli anni della distensione USA-URSS e le turbolenze della decolonizzazione
- Giovanni XXIII, Paolo VI e Il Concilio Vaticano II

In questi anni assai intensi il Paese comincia a cambiare di volto:

- Il PIL dei paesi OCSE cresce al tasso del 5%
- L'Italia diventa una realtà industriale. Il boom: tra il 1958 e il 1963 il tasso di crescita del PIL tocca nel nostro paese il livello record del 6,3% annuo
- La migrazione interna: 600mila/800mila persone dal Sud al Nord
- I nuovi soggetti: giovani e donne
- La televisione, l'automobile, la nazionalizzazione dell'industria elettrica

***In tre anni (1959-1962) - senza né i “pieni poteri” di Casati nel 1859, né l’ampia delega di Gentile nel 1923 - le Camere approvano (Amintore Fanfani presidente del Consiglio, Luigi Gui ministro della P.I.) la legge di riforma della scuola media. Si tratta del punto di approdo di un serrato dibattito che, già aperto agli inizi del Novecento nella Commissione Reale, era stato ripreso alla Costituente e poi proseguito nei decenni successivi. L’incipiente sprigionarsi del nuovo clima politico del centrosinistra consente ora - in un contesto in cui si mediano e si smussano molte delle tradizionali contrapposizioni tra laici e cattolici - di giungere a un testo normativo (la Legge 1859/1962) che segna indubbiamente una svolta radicale nell’ordinamento del sistema scolastico italiano.***

## **La Legge 31 dicembre 1962, n. 1859**

**Questi i suoi tratti essenziali:**

- unifica tutti i corsi medi inferiori in un solo percorso triennale;**
- ridimensiona l’insegnamento del latino;**
- innalza per tutti l’obbligo scolastico a 14 anni;**
- si conclude con l’esame di licenza che ha valore di esame di Stato;**
- apre la via a ogni indirizzo secondario.**

**giugno 1977: con la legge n. 348 (ministro Malfatti) viene del tutto abolito l'insegnamento del latino e quindi il suo esame per l'accesso al liceo classico. A differenza dell'intenso dibattito e delle vivaci polemiche dei primi anni Sessanta, la decisione passa quasi inosservata. Divengono inoltre obbligatorie l'educazione (ex applicazioni) tecnica - non più divisa per sessi – e l'educazione musicale. Si istituisce la nuova cattedra di “scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali” (ex “matematica e osservazioni ed elementi di scienze naturali”)**

**agosto 1977: la legge n. 517 definisce una parziale modifica dell'ordinamento. Viene soppressa la sessione autunnale di riparazione, abolite le classi differenziali e di aggiornamento e istituita la scheda personale dell'alunno. L'anno scolastico inizia il 10 settembre (dal 1° i collegi elaborano il Piano annuale di attività scolastica)**

**febbraio 1979: D.M. n. 9, “Nuovi programmi” che prendono atto dei cambiamenti intervenuti e segnalano un avanzamento sul terreno delle finalità democratiche**

- 1. Con la Media unica, significativa tappa sulla via della attuazione dei principi costituzionali, si apre un processo di scolarizzazione di massa, che è effetto e causa di un mutamento profondo della società italiana.**
- 2. Mancando i necessari raccordi con la scuola elementare e soprattutto con quella superiore, la nuova Media determina una discontinuità che sollecita ulteriori riforme**
  - I Decreti Delegati e le sperimentazioni**
    - La scuola diventa di massa**
  - La modifica “sperimentale” della Maturità**
  - La liberalizzazione degli accessi universitari**
    - Le novità dei Decreti Delegati**
    - Le sperimentazioni “autonome”**
    - Le sperimentazioni “assistite”**

## 1968 - 1989

- **L'esplosione del 1968**
- **La contestazione dell'autoritarismo**
- **La crisi del centro-sinistra e il "compromesso storico" di Enrico Berlinguer**
- **I referendum sul divorzio (1974) e sull'aborto (1981)**
- **La strategia della tensione e la minaccia terroristica**
- **Il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro (1978). L'esperienza della "solidarietà nazionale"**
- **Il pontificato di Giovanni Paolo II**
- **Il "pentapartito": Craxi e la "democrazia governante"**
- **Tramonta l'equilibrio di Yalta**
- **La caduta del "muro": un secondo '89**
- **La crisi e il crollo del "socialismo reale"**

## ***La scuola diventa di massa***

- **Il D.P.R. n. 910 dell'11 dicembre 1969 liberalizza gli accessi all'Università e i piani di studio accademici**
- **Il Decreto legislativo n. 9 del 15 febbraio 1969 modifica "in via sperimentale" gli esami di Stato**
- **La Legge delega n. 307 del 30 luglio 1973 prefigura il nuovo stato giuridico del personale della scuola**

### **Il cammino della Legge delega del 1973**

**Il disegno di legge portante *"delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato"* viene per la prima volta presentato alla Camera dei Deputati nel settembre 1970.**

**Gli emendamenti sono introdotti nel giugno 1971 durante il dibattito in Commissione. Il testo approvato in aula nel luglio 1971 viene trasmesso al Senato dove decade per la fine anticipata della legislatura.**

**Ripresentato alle Camere nella VI legislatura, viene approvato infine il 26 luglio 1973 dopo tre anni di discussione nel corso di ben quattro governi (Colombo, due Andreotti e Rumor).**

**Il varo della legge delega 30 luglio 1973 n. 477, pubblicata nella G.U. n. 211 del 16 agosto 1973, giunge al culmine di profondi contrasti: scioperi molto rilevanti, lacerazioni violente fra partiti, conflitti accesi tra sindacati e Governo. La legge, ritenuta da alcuni una “autentica rivoluzione silenziosa” e da altri una forma di “normalizzazione”, delega il governo della Repubblica a emanare entro nove mesi uno o più decreti con valore di legge ordinaria sulla disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, non docente, direttivo e ispettivo della scuola e sull’istituzione e il riordinamento degli organi collegiali.**

## I principi della Legge delega del 1973

- istituzionalizzazione dei rapporti scuola-famiglia;
- funzione educativa della scuola;
- scuola come istituzione da ricomprendere in una più vasta comunità sociale;
- gestione sociale della scuola
- **“Decreti Delegati” sono promulgati il 31 maggio 1974**
- **il D.P.R. 416 sul riordinamento degli organi collegiali;**
- **il D.P.R. 417 sullo stato giuridico del personale;**
- **il D.P.R. 418 sul lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo;**
- **il D.P.R. 419 sulla sperimentazione, la ricerca educativa e l’aggiornamento culturale e professionale e sulla istituzione dei relativi istituti (Cede, Bdp, Irsae)**
- **il D.P.R. 420 sullo stato giuridico del personale non insegnante**
- Con le modifiche successivamente apportate, i Decreti Delegati fanno oggi parte del **Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.**
- Il Regolamento 275/99 ha abrogato alcune norme per riassumerle e ampliarle nel quadro dell’autonomia

## Le innovazioni più rilevanti

- Vengono istituiti gli Organi Collegiali per garantire la partecipazione alla gestione della scuola, considerata ora come *una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica*
- I docenti, gli studenti (della scuola superiore) e i genitori sono inseriti in tutti gli organi collegiali. Un genitore presiede il Consiglio di Istituto. Il servizio dei docenti è valutato da un apposito Comitato; agli studenti e ai genitori viene garantito il diritto di assemblea
- Si afferma la nozione giuridica della scuola come *comunità di soggetti e di organi* istituzionalmente chiamati a operare nel suo ambito
- Il Collegio dei docenti cura la *programmazione dell'azione educativa sia per adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali, sia per favorire il coordinamento interdisciplinare*

## Un nuovo stato giuridico dei docenti

- Lo stato giuridico definisce la funzione docente come “esplicazione essenziale dell’attività di *trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità*”
- “Ai docenti è garantita la *libertà di insegnamento (intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale dell'insegnante)*. *L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi*”. In sintesi la nuova condizione degli insegnanti viene delineata attraverso la definizione di alcuni punti chiave: oltre la nuova definizione della funzione docente e della libertà di insegnamento, la abolizione delle note di qualifica, la garanzia delle libertà sindacali, le modalità di concorso e del passaggio in ruolo, la determinazione dell’orario di servizio, delle sanzioni disciplinari, dei congedi e delle aspettative

## **Le sperimentazioni “autonome”**

**Con l'avvento dei Decreti Delegati si apre una fase sperimentale che introduce modifiche nei percorsi di studi, nei contenuti e nei metodi di tutte le tipologie scolastiche. Il processo di innovazione, però, si realizza con strategie differenti per ogni ordine di studi. Tali differenze sono da ricollegare principalmente alle scelte delle singole Direzioni Generali che - nell'autorizzare tra gli anni '70 e '80 le “sperimentazioni autonome” proposte dalle singole scuole - tengono conto da una parte della posizione di diversa contiguità dei propri indirizzi a un mondo del lavoro che si sta rapidamente trasformando, dall'altra della necessità di adeguare i piani di studio ai nuovi sviluppi della cultura. Il processo di innovazione, però, si realizza con modalità e tempi differenti. Per superare tale situazione l'Amministrazione cerca di razionalizzare il processo e di prefigurare soluzioni generalizzabili.**

## Le sperimentazioni “assistite”

- A fronte dell'impossibilità di varare in Parlamento, nonostante ripetuti tentativi, la riforma della secondaria, si apre la stagione dei progetti “assistiti”, con l'avvio di curricoli sperimentali non più approntati dalle scuole, ma da esse assunti sulla scorta di indicazioni provenienti dalla Amministrazione centrale.
- In questo quadro, alla fine degli anni '80, si sviluppano i lavori della “Commissione Brocca”, che conducono a un progetto di sperimentazione organicamente strutturato e connotato da un impianto comune a tutti gli indirizzi. Il progetto viene accolto soprattutto nell'ordine classico. Negli stessi anni l'istruzione professionale avvia, con il “Progetto '92”, una trasformazione delle proprie scuole, incentrata essenzialmente sulla ridefinizione e razionalizzazione delle aree di professionalità. L'intera stagione dei progetti “assistiti” è caratterizzata da uno sforzo comune sul terreno dell'organicità dell'impianto generale. I progetti difatti riguardano in genere l'intero curriculum, dalle finalità formative agli obiettivi di apprendimento, ai contenuti disciplinari, alle indicazioni metodologiche, alle modalità di valutazione, e possono contare su un programma sistematico di interventi di formazione in servizio degli insegnanti .

- 1. I “Decreti Delegati” sono anche un frutto del '68. La risposta democratica da essi costituita non è stata compiutamente accolta dalla scuola italiana, divisa tra spinte estremizzanti e chiusure tradizionalistiche**
- 2. In assenza di una riforma organica del sistema di istruzione, spirito e potenzialità dei “DD.DD.” in campo organizzativo e metodologico penetrano in maniera diversificata nella scuola, consentendo nei casi migliori una manutenzione intelligente del sistema**
- 3. In modo più efficace nelle scuole elementare e medie, tradizionalmente più aperte a considerare il valore dell'organizzazione e della didattica; in termini assai più riduttivi e marginali nella secondaria superiore nella quale falliscono via via diversi tentativi di riforma.**

**Quanto alla lunga stagione sperimentale, il suo mancato approdo alla riforma del sistema ha fatto sì che l'esito complessivo delle innovazioni curriculari non sia stato adeguato alle intenzioni.**

## 1990 – 2003

- La riunificazione tedesca, la rinuncia di Gorbaciov, la fine dell'URSS (1990)
- La prima guerra in Irak (1991)
- Il trattato di Maastricht (1992): unione monetaria entro il 2000
- I vecchi partiti mutano pelle e si affermano forze nuove. Clinton alla Casa Bianca (1992)
- L'esplosione di "tangentopoli" e i delitti di mafia (Falcone, Borsellino - 1992)
- La riforma della legge elettorale (1993): verso un'Italia bipolare
- Il primo governo del Polo (Berlusconi -1994) e la transizione Dini (1995).
- Le elezioni politiche del 1996 e il governo dell'Ulivo (Prodi: 1996-1998)
- I governi D'Alema e Amato (1999-2001)
- L'elezione di George W. Bush (2000).
- Prodi presidente della Commissione Europea
- Le elezioni politiche del 2001 e il governo della "Casa delle libertà"
- Si preannuncia la generazione "no global"
- L'attentato alle torri gemelle (2001) e la guerra in Afganistan (2002)
- Si acuisce la crisi mediorientale (2003)
- La seconda guerra in Irak (2003)
- L'allargamento della U.E e la Costituzione europea

- ***La “società della conoscenza”***
- - il *corpus delle conoscenze cresce e si modifica con ritmo incalzante;*
- - i fenomeni sociali ed economici in atto a livello internazionale sono caratterizzati da una mobilità e da una variabilità sino a oggi sconosciute;
- - lo straordinario sviluppo tecnologico segna sempre di più le condizioni della vita nei suoi molteplici aspetti individuali e collettivi, trasformando progressivamente le stesse modalità dell'apprendimento;
- la risorsa umana diviene il valore strategico.
- **Il libro bianco Delors (1994): “Crescita, competitività, occupazione”**
- **Il libro bianco Cresson (1995): “Insegnare e apprendere”**
- **In Europa si discute della necessità di una riforma dei sistemi di istruzione e formazione**
- **La scuola italiana deve confrontarsi col contesto:**
- **internazionale indicatori insegnamento OCSE**
- **europeo definizione di obiettivi comuni**

## ***Istruzione e formazione in Europa***

- *Negli accordi di Maastricht (1992) vengono definite materie per le quali è prevista una uniformità piena (ad esempio la moneta unica), materie per le quali sono previste azioni comuni (ad esempio la sicurezza), materie che prevedono sistemi diversi con obiettivi comuni (ad esempio l'istruzione e la formazione).*
- **Nell'incontro di Lisbona (2000) il Consiglio europeo riconosce che l'Unione si trova dinanzi a una svolta epocale risultante dalla globalizzazione e dall'economia fondata sulla conoscenza. Su questa base la Commissione europea elabora un progetto sui traguardi comuni per i diversi sistemi U.E. di istruzione e formazione.**
- **Il Consiglio europeo di Stoccolma (2001) fissa tre obiettivi strategici da raggiungere entro il 2010:**
  - migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione
  - facilitare a tutti l'accesso ai sistemi di istruzione e formazione;
  - aprire i sistemi di istruzione e formazione al resto del mondo
- **Queste tre indicazioni vengono articolate dal Consiglio europeo di Barcellona (2002).**

## ***Gli obiettivi strategici per la scuola europea del 2000***

- *Il programma di lavoro elaborato a Barcellona articola i tre obiettivi di Stoccolma in 13 traguardi da raggiungere - attraverso due tappe intermedie (2004, 2006) - entro il 2010*
- **Obiettivo 1:**
  - migliorare l'istruzione e la formazione per insegnanti e formatori
  - sviluppare le competenze per la società della conoscenza
  - garantire a tutti l'accesso alle TIC
  - incoraggiare e intraprendere studi scientifici e tecnici
  - sfruttare al meglio le risorse
- **Obiettivo 2:**
  - creare un ambiente aperto per l'apprendimento
  - accrescere l'attrattiva dello studio
  - sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale
- **Obiettivo 3:**
  - rafforzare i legami con il mondo del lavoro, della ricerca e con la società generale;
  - sviluppare lo spirito imprenditoriale
  - favorire lo studio delle lingue straniere
  - aumentare la mobilità e gli scambi;
  - rafforzare la cooperazione europea

## ***I temi chiave dello spazio europeo della conoscenza***

- *Per ciascun obiettivo, nel quadro delle sue articolazioni, sono stati individuati 42 temi chiave con i relativi strumenti di monitoraggio dei processi. Questi alcuni dei temi più significativi:*

### **per l'obiettivo 1:**

- **individuare le nuove competenze di insegnanti e formatori nella società della conoscenza**
- individuare le competenze di base degli studenti, integrarle nei piani di studio e mantenerle lungo l'arco della vita
- aumentare gli investimenti in risorse umane

### **per l'obiettivo 2:**

- ampliare l'accesso all'apprendimento permanente
- promuovere percorsi flessibili di apprendimento
- incoraggiare il proseguimento degli studi dopo l'obbligo scolastico

### **per l'obiettivo 3:**

- promuovere la collaborazione tra i sistemi di istruzione e formazione e la società
- accrescere efficienza e rapidità del riconoscimento delle competenze acquisite
- istituire partenariati tra istruzione, formazione e imprese

- *Nel nuovo contesto europeo si impone anche in Italia l'esigenza di **una riforma di sistema della***
- **scuola che** investa l'intero ordinamento degli studi, i contenuti dell'insegnamento, le metodologie didattiche e organizzative
- - riguardi l'istruzione e la formazione professionale, in raccordo sia con l'università, sia con il mondo del lavoro
- - si collochi all'interno dei processi innovativi dello Stato e della Pubblica amministrazione
- - si inserisca quindi a pieno titolo nel quadro europeo

- **La riforma di sistema nella XIII legislatura ministri Luigi Berlinguer (1996-2000) e Tullio De Mauro (2000-2001)**
- **LE RAGIONI**
- **la discontinuità tra i gradi scolastici; la separazione tra istruzione liceale e istruzione tecnico professionale;**
- **il rapporto difficile con l'Università, la formazione professionale e il mondo lavoro;**
- **gli elevati tassi di dispersione;**
- **l'obbligo scolastico e formativo non europeo.**
- **LE FINALITÀ**
- **onorare gli impegni della Costituzione, garantendo:**
  - **- la valorizzazione e la crescita della persona umana**
  - **- una formazione umanamente ricca per tutti**
  - **- l'esercizio pieno dei diritti di cittadinanza;**
  - **- l'innalzamento del livello culturale del Paese,**
- **rispondere a:**
  - **- le inedite trasformazioni politiche, economiche e sociali a livello mondiale;**
  - **- la crescita del *corpus delle conoscenze*;**
  - **- lo straordinario sviluppo tecnologico**
- **rafforzare il ruolo dell'Italia nella U.E., garantendo:**
  - **- l'adeguamento del nostro sistema agli *standard europei***

## Le radici dell'autonomia

- La Conferenza nazionale della scuola (gennaio- febbraio 1990) pone il problema della forma del suo governo: si prefigura una autonomia delle scuole a fronte di una nuova funzione del Centro che non gestisce, ma fissa gli obiettivi, valuta processi, corregge disfunzioni (S. Cassese)
- L'intero processo di riforma della P.A. (cfr. ad esempio le LL. 142/90 e 241/90) mira a un nuovo rapporto con il cittadino come utente dei servizi e titolare di diritti
- Le cosiddette "Bassanini 1" e "Bassanini" (LL. 59/97 e 127/97) si inseriscono in questo processo innovativo, esplicitando la volontà politica di:
  - delegare funzioni alle regioni
  - accorpate uffici
  - snellire le procedure
  - controllare le funzioni e non gli atti
  - avviare procedimenti di tipo contrattuale
  - ampliare la considerazione del territorio

**L'art. 21 della legge 59/97 definisce i criteri generali dell'autonomia delle scuole.**

## **L'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**al centro** la definizione degli standard nazionali di istruzione e formazione; la programmazione e la perequazione **alle singole scuole**

la personalità giuridica, l'autonomia didattica e organizzativa, l'ampliamento dell'offerta formativa

### **a) l'autonomia didattica:**

scelta delle metodologie per raggiungere gli obiettivi

organizzazione degli spazi e dei tempi di lavoro

insegnamenti opzionali, facoltativi e aggiuntivi

### **b) l'autonomia organizzativa:**

durata diversa dell'unità oraria di lezione

articolazione del gruppo classe

impiego flessibile dell'attività docente

### **c) l'ampliamento dell'offerta formativa:**

curricoli educativi per adulti

iniziative antidispersione

attività parascolastiche ed extrascolastiche

percorsi integrati tra sistemi formativi (crediti)

convenzioni con Università, Enti locali, Aziende ecc.

- **Nell'a.s. 1998/99, con la regia del Coordinamento nazionale dell'autonomia e il supporto dei Nuclei provinciali, la sperimentazione viene orientata (D.M. 251/98 – Direttiva 238/98) a esplorare i seguenti ambiti:**
- **a) adattamento del calendario scolastico;**
- **b) flessibilità dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione, nel rispetto del monte ore annuale complessivo previsto per ciascun curriculum e per ciascuna delle discipline, fermi restando la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti;**
- **c) articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto della integrazione degli alunni con handicap;**
- **d) organizzazione di attività di recupero e sostegno;**
- **e) attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi;**
- **f) attività in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio**
- **Nell'a.s. 1999/2000, il Coordinamento nazionale, in vista dell'imminente entrata a regime dell'autonomia, stimola le scuole a non limitarsi più solo - come nell'anno precedente - a questo o quell' ambito, ma ad avviare la sperimentazione di veri e propri Piani dell'Offerta Formativa (POF).**

## **Il “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”**

***(D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275)***

***Il Regolamento viene scritto a partire dalle osservazioni scaturite dalla consultazione “La parola***

***alle scuole” (marzo-settembre 1998)***

### **TITOLO I - Istituzioni scolastiche nel quadro dell’autonomia**

#### **Capo I - Definizioni e oggetto**

*Art. 1 - Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche*

*Art. 2 – Oggetto*

#### **Capo II - Autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo**

*Art. 3 - Piano dell’offerta formativa*

*Art. 4 - Autonomia didattica*

*Art. 5 - Autonomia organizzativa*

*Art. 6 - Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo*

*Art. 7 - Reti di scuole*

## **Capo III - Curricolo nell'autonomia**

*Art. 8 - Definizione dei curricoli*

*Art. 9 - Ampliamento dell'offerta formativa*

*Art. 10 - Verifiche e modelli di certificazione*

*Art. 11 - Iniziative finalizzate all'innovazione*

## **Capo IV - Disciplina transitoria**

*art. 12 - Sperimentazione dell'autonomia*

*art. 13 - Ricerca metodologica*

## **TITOLO II - Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione**

### **Capo I - Attribuzione, ripartizione e coordinamento delle funzioni**

*Art. 14- Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche*

*Art. 15- Competenze escluse*

*Art. 16 - Coordinamento delle competenze*

## **TITOLO III - Disposizioni finali**

### **Capo I – Abrogazioni**

*Art. 17 - Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate*

## **Il “Regolamento”: i metodi**

### **Autonomia funzionale (art. 1)**

La scuola, sintesi tra le esigenze individuali e gli obiettivi nazionali, non è più la mera articolazione terminale dell'amministrazione

### **Piano dell'offerta formativa (art. 3)**

Integrazione di tutte le componenti e di tutti i progetti.

Esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale

Responsabilità - finalità: successo formativo.

### **Flessibilità didattica e organizzativa (artt. 4-5)**

Valorizzazione delle diversità.

Promozione delle potenzialità di ciascuno.

I soggetti.

La didattica

### **Reti (art. 7)**

Apertura ad altre scuole e al territorio

Arricchimento dei contenuti e dilatazione dei soggetti coinvolti

## **Il “Regolamento”: i contenuti**

### **Definizione dei curricoli (art. 8)**

Il Ministro della P.I., previo parere delle commissioni parlamentari e sentito il CNPI, definisce:

gli obiettivi generali del processo formativo

gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli allievi

l'orario complessivo dei curricoli

la quota oraria nazionale

la quota oraria riservata alle scuole

i limiti di flessibilità per la compensazioni tra le discipline

### **Ampliamento dell'offerta formativa (art. 9)**

discipline facoltative

iniziative a favore degli alunni

iniziative di informazione/formazione dei genitori

### **Innovazione (artt. 6 e 11)**

Il Ministro della P.I. promuove e sostiene progetti nazionali, regionali, e locali volti a esplorare innovazioni degli ordinamenti proposti dal CNPI, da una o più scuole, da uno o più IRRSAE (oggi IRRE), da una o più regioni

## **Il “Regolamento”: il territorio**

### **Nel Piano dell’offerta formativa**

Esso è coerente con gli indirizzi nazionali e riflette le esigenze del contesto sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio.

### **Nell’autonomia didattica**

Essa facilita il coordinamento con le iniziative assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrativi

### **Nella definizione dei curricoli**

La determinazione del curricolo tiene conto delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio

### **Nell’ampliamento dell’offerta formativa**

Si possono prevedere discipline facoltative secondo le esigenze del contesto e anche per soggetti - giovani e adulti - esterni alla scuola, percorsi integrati, programmati sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.

### **Negli accordi di rete**

Si possono stipulare convenzioni con Università, enti istituzioni, associazioni, agenzie

## **La prima applicazione dell'art. 8**

***(D.l. 26 giugno 2000, n.234) [link al testo del decreto]***

### **I curricoli**

Dal 1° settembre 2000 - e fino alla definizione dei nuovi piani di studio - gli ordinamenti e le sperimentazioni oggi ancora vigenti costituiscono i curricoli previsti dall'articolo 8 del Regolamento dell'autonomia

### **Obiettivi e competenze**

Ogni scuola può riorganizzare nel suo POF i percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi specifici di apprendimento e competenze

### **Le quote del curriculum**

Una quota nazionale pari all'85% del monte ore annuale

Una quota riservata alle scuole del 15% del monte ore annuale

### **Utilizzazione della quota del 15%**

per confermare il quadro orario esistente

per realizzare compensazioni tra le discipline

per introdurre nuove discipline

**1. L'autonomia non è una finalità, ma uno strumento per raggiungere quelli che sono gli obiettivi precisi del rinnovamento della scuola avviato in Italia: un più saldo ed esteso successo formativo degli allievi e un conseguente innalzamento del complessivo livello culturale del Paese.**

**L'autonomia si configura come la modalità nuova - un vero e proprio *modus vivendi et operandi* - della scuola prossima ventura.**

**2. Il sistema scolastico era come "ingessato" dalle rigidità costituite da un quadro normativo che conservava non pochi tratti di stampo gerarchico e centralistico. Consuetudini e mentalità ampiamente diffuse avevano contribuito a rafforzare un tale assetto.**

**3. Questa complessiva rigidità aveva reso difficile agli insegnanti - soprattutto a quelli della scuola secondaria superiore - il compito di accompagnare gli alunni nei loro tempi e nei loro ritmi di apprendimento (tempi e ritmi che non possono certo essere gli stessi per tutti) e di valorizzare le loro effettive potenzialità, le loro vocazioni peculiari e le loro diverse scelte.**

**4. La scuola dell'autonomia non è solo una scuola flessibile, ma anche una scuola non più chiusa in se stessa, semplice terminale degli *input provenienti dal centro*. Essa è chiamata a dialogare con le altre scuole, con gli Enti locali, con le Università, con le Associazioni professionali e disciplinari, con le più diverse realtà istituzionali pubbliche e private: in un parola con il territorio in cui l'istituzione scolastica si trova a operare.**

5. La scuola dell'autonomia è una scuola aperta. È una scuola che diventa trasparente, che si mette in vetrina perché riconosce ai ragazzi, alle famiglie, alla società civile il diritto di sapere e, quindi, anche di dire.
6. Il Piano dell'offerta formativa costituisce l'espressione della identità delle scuole. Da questo fondamentale documento ci si può fare un'idea di come si vive in una scuola. Si possono così valutare non solo contenuti, metodologie e sbocchi del percorso formativo seguito in una data scuola, ma apprezzare anche l'offerta di spazi e di opportunità extracurricolari, le iniziative di recupero e di approfondimento, l'utilizzazione delle strutture nel tempo di lavoro e di studio e in quello "libero" e "disinteressato", le modalità dei comportamenti individuali e collettivi: in breve, il clima complessivo.

## **L'obbligo scolastico**

La **legge 20 gennaio 1991, n. 9** prevedeva

l'elevamento dell'obbligo di istruzione da 8 a 10 anni (da 8 a 9 in prima applicazione); iniziative formative sui principali temi della cultura contemporanea nell'ultimo anno dell'obbligo; il potenziamento delle azioni di orientamento in vista del proseguimento degli studi e/o dell'inserimento nella formazione professionale; l'introduzione dell'obbligo formativo a 18 anni.

## **L'obbligo formativo**

**L'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 prevede<sup>1</sup> l'obbligo di frequenza di attività formative sino al compimento del 18° anno di età.**

**Tale obbligo formativo può essere assolto: [link al testo dell'art.68]**

nel sistema di istruzione scolastica;

nel sistema della formazione professionale delle Regioni;

nell'esercizio dell'apprendistato;

col conseguimento di un diploma secondario o una qualifica.

#### 4.1.4 Il “Riordino dei cicli”

##### La legge 10 febbraio 2000, n. 301

Essa mirava - in stretto rapporto con le tre leggi appena ricordate e con la normativa dell'autonomia a “riordinare i cicli di istruzione”, riorganizzando secondo una logica di sistema l'intero ordinamento scolastico.

La legge 30/2000 è stata approvata prima dei mutamenti al titolo V della Costituzione, che è venuto a modificare il quadro dei rapporti tra centro e periferia in merito all'istruzione (assegnata allo Stato) e all'istruzione e formazione professionale (assegnate alle Regioni).

##### L'articolazione della legge [link al testo della l. 30/2000]

1. Si impegnava la Repubblica a generalizzare la *scuola dell'infanzia*, rafforzandone gli *standard* qualitativi e il raccordo con il ciclo successivo.
2. Si istituiva un *scuola di base di sette anni che integrava le attuali elementari e medie*. Si trattava di un itinerario unitario, articolato e progressivo, con cui si prefigurava un “ciclo lungo”, più omogeneo al suo interno e più collegato al ciclo successivo.
3. Si istituiva una *scuola secondaria di cinque anni, caratterizzata dalla riduzione della pleora dei suoi attuali indirizzi e dalla affermazione - nel rispetto della specificità e del grado di conclusività di ciascuno - della loro pari dignità formativa*. Essa prevedeva l'articolazione in 4 aree: classico umanistica (liceo classico e liceo linguistico), scientifica (liceo delle scienze matematiche e sperimentale e liceo delle scienze sociali), tecnica e tecnologica (con 5/6 indirizzi), artistica e musicale (con almeno 2 indirizzi).

4. Si prevedevano le “passerelle”, la possibilità cioè di passare - attraverso procedure di orientamento e riorientamento - da un indirizzo all’altro, correggendo così eventuali errori di scelta.
5. Si prevedeva la possibile uscita a conclusione dell’obbligo scolastico, nell’apprendistato e nella formazione professionale, anche mediante percorsi integrati tra istruzione e formazione, per l’assolvimento dell’obbligo formativo.
6. Si prevedeva, al termine dei cinque anni del ciclo secondario, un approdo o all’università o all’istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS) o al mondo del lavoro.
7. Si prevedeva la presentazione di un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma, corredato da una relazione di fattibilità.
8. Si prevedeva una verifica in Parlamento al termine di ogni triennio di applicazione.

# **La riforma di sistema nella XIV legislatura ministro Letizia Moratti (2001)**

## **LE RAGIONI**

Gli impegni al cambiamento assunti in campagna elettorale;  
la distanza tra gli sforzi e i risultati: il costo per studente della scuola italiana è più alto del 15% rispetto alla media europea; un diploma di scuola secondaria posseduto dal 40% della popolazione adulta contro il 61% della Francia e l'84% della Germania; le dispersioni e le inefficienze che allontanano l'istruzione dal mondo del lavoro; i rischi di marginalizzazione connessi a un debole sistema educativo, formativo e di ricerca.

## **LE FINALITÀ**

favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana;  
consolidare il sistema scolastico articolato in scuole statali e paritarie;  
rispettare le scelte educative della famiglia;  
potenziare l'autonomia scolastica;  
garantire la pari dignità di istruzione e formazione professionale;  
definire le norme dell'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni della formazione professionale; rafforzare un sistema nazionale di valutazione.

## ***Il sistema di istruzione e formazione e il nuovo titolo V della Costituzione***

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha apportato significative modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Anche il sistema di istruzione e formazione viene investito dalla novità poiché allo Stato resta la legislazione esclusiva della sola istruzione, mentre quella relativa all'istruzione e alla formazione professionale diviene di esclusiva pertinenza delle Regioni.

Tutta una serie di materie relative al sistema diviene inoltre oggetto di legislazione concorrente (fatta salva l'autonomia scolastica che così acquisisce dignità costituzionale"), il che porterà Stato e Regioni a impegnarsi in un confronto non semplice sul terreno delle rispettive competenze. Sarà ai decreti attuativi o addirittura a una nuova riscrittura del titolo V (probabilmente in termini di ancora più accentuata "*devolution*") *cercare di sciogliere nodi assai intricati.*

Resta il fatto che, per ora, la lettera m) del nuovo articolo 117 recita che “lo Stato ha legislazione esclusiva nella [...] determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Ora, poiché non solo i titoli dell’istruzione, ma pure le qualifiche dell’istruzione e della formazione professionale debbono rispondere a livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale, ciò ha fatto ritenere che tali livelli possano e debbano essere definiti in sede centrale.

## Il cammino della “legge delega”

Il ministro Moratti, chiusa la consultazione culminata negli Stati Generali, presentava l'11 gennaio 2002 il proprio progetto di riforma ordinamentale. Esso aveva la forma di un Disegno di legge che si atteneva ai principi generali e non poteva recepire tutte le suggestioni pedagogiche e operative avanzate nel Documento del Gruppo di lavoro.

Il Disegno di legge ne accoglieva comunque non solo la *ratio*, ma anche alcune delle più significative indicazioni, a cominciare da quelle delle scansioni biennali dell'intero percorso formativo e di una scuola secondaria articolata in due canali paralleli.

Il Disegno di legge non superava il vaglio del Consiglio dei Ministri a seguito di una serie di riserve e di distinguo d'ordine finanziario, politico e pedagogico (risorse economiche, rapporti con le

Regioni e questione dell'anticipo delle iscrizioni alla scuola materna e a quella primaria). Il Ministro ha allora ripresentato il progetto sotto forma di "Legge delega". Tale soluzione non solo poteva favorire un più diretto controllo governativo dei termini di realizzazione del provvedimento, ma consentiva pure uno spazio più disteso per le scelte controverse e quindi una più facile convergenza sui principi e sull'impianto della riforma.

È iniziato così il dibattito parlamentare, prima nelle Commissioni e nell'Aula del Senato, poi in quelle della Camera dei Deputati. La "delega" non ha subito - pur nel corso di una discussione durata oltre un anno - modifiche sostanziali. A seguito della sua approvazione, la parola è passata ai Decreti e dei Regolamenti attuativi con cui l'Esecutivo è chiamato a concretare i principi ispiratori della Legge 28 marzo 2003, n. 53.

